



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 14 del 06.02.2018

Oggetto: Autorizzazione assegnazione parziale al Comune di Calitri ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 dell'ing. Giuseppe Graziano. Approvazione schema di convenzione.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sei** del mese di **febbraio** alle ore 12,00, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme d'uso.

Presiede l'adunanza il dott. Pietro Gerardo MARIANI nella sua qualità di Sindaco

MARIANI PIETRO GERARDO	SINDACO	P
CAPUTO MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
CAPUTO FIORELLA	ASSESSORE	P

TOTALE PRESENTI 3 ASSENTI 0

Assiste il Segretario comunale Dr. DE VITO NICOLA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Pareri resi ai sensi dell'art.49 della D. L. gs. n. 267/2000:

Parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica:

..... *Raf*

Parere favorevole per la regolarità contabile:

..... *Raf*

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.

3. La contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.

4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.03.1999.

6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000.

7. La disciplina dei commi 3,4,5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6";

Vista la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita:

"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001";

Considerato che:

- tra le Amministrazioni di Morra De Sanctis e di Calitri sono intercorsi contatti per l'utilizzo in convenzione dell'ing. Giuseppe Graziano, dipendente e Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Morra de Sanctis;
- in particolare il Comune di Calitri, con nota prot. n. 898 del 31.01.2018 (atti n. 709 in data 01.02.2018) manifestava la volontà di pervenire all'utilizzo condiviso dell'ing. Giuseppe Graziano mediante convenzione ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004 ed allegava una proposta di schema di convenzione;

Ritenuto che nulla osti a che questo ente palesi la disponibilità all'utilizzazione in comune dell'ing. Giuseppe Graziano con il Comune di Calitri, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Enti Locali del 22 gennaio 2004;

Accertata, altresì, la disponibilità alla descritta soluzione da parte dell'ing. Giuseppe Graziano;

Visto lo schema di convenzione, che si compone di n. 8 (otto) articoli e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti (Comune di Morra De Sanctis e Comune di Calitri), la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Ritenuta propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

Visti gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali";

a voti unanimi favorevoli legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1. per le motivazioni in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di autorizzare l'assegnazione parziale dell'ing. Giuseppe Graziano, dipendente di questo ente, presso il Comune di Calitri per n. 18 ore settimanali, per mesi tre prorogabili, decorrenti dalla data di stipula della relativa convenzione, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";

2. di dare atto che l'ing. Giuseppe Graziano, categoria giuridica D3, pos. Economica D5, è incaricato della responsabilità e posizione organizzativa del settore tecnico di questo Comune;



3. di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Calitri, previo consenso dell'interessato, disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, schema che si compone di n. 8 (otto) articoli e che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale;

4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 3) del presente deliberato, previo espresso assenso del dipendente interessato e di incaricare il Responsabile del settore amministrativo dell'espletamento di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente deliberato, ivi compresa la relativa informazione da rendere alle OO.SS. interne.

Con separata votazione palese, ad esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI UNA UNITA' LAVORATIVA

Il presente atto è stipulato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali del 22.1.2004, di seguito più semplicemente indicato come "C.C.N.L. 22.1.2004", ai fini dell'utilizzo presso il Servizio tecnico del Comune di Calitri, a tempo parziale e per un periodo di tempo predeterminato, del dipendente del Comune di Morra de Sanctis (AV), Arch., dipendente iscritto alla categoria D, con profilo di ".....". Esso consegue all'intendimento manifestato dal Comune di Calitri e all'assenso espresso dal Comune di Morra de Sanctis, con deliberazioni delle rispettive Giunte, e al consenso espresso dal dipendente interessato. Il presente atto, pertanto, regola i rapporti tra:

1) il Comune di Morra de Sanctis, codice fiscale rappresentato dal sig. nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune stesso, di seguito indicato come Ente cedente ;

e

2) il Comune di Calitri, codice fiscale rappresentato dal sig. Michele Di Maio, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Calitri, di seguito indicato anche come "ente utilizzatore";

per quanto attiene alla gestione del rapporto di utilizzazione del dipendente comunale di Morra de Sanctis, Ing. nato a il, residente in alla via, C.F. da parte del servizio tecnico del Comune di Calitri.

Art. 1 Premessa.

Ai fini di quanto appresso stabilito, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, del C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali del 22.1.2004, danno atto:

a) che il Sindaco del Comune di Calitri ha fatto richiesta al Comune di Morra de Sanctis di autorizzare il temporaneo distacco del dipendente in servizio nel detto Ente, in qualità di Responsabile..... categoria giuridica D posizione economica per un periodo di mesi sei, a decorrere dalprorogabili;

b) che il dipendente medesimo ha espresso, per le vie brevi la sua disponibilità al temporaneo utilizzo, presso il Comune di Calitri, per cui il Sindaco del Comune di Morra de Sanctis ha comunicato la sua adesione ad addivenire alla stipula della convenzione, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2004;

c) che il Comune di Calitri ha adottato apposita delibera in merito, giusta l'atto di G.C. n... del

d) che il comune di Morra de Sanctis ha adottato conforme delibera in data riportante il n.

e) che l'articolo 14 comma 1, del C.C.N.L. 22.1.2004 prevede che "gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in distacco, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore";

f) che il presente atto, pertanto, è stipulato ai sensi e per gli effetti della detta norma contrattuale al fine di regolare le modalità di ripartizione della gestione del rapporto di lavoro, col dipendente comandato, tra il Comune di Morra de Sanctis ente cedente in via temporanea, ed il Comune di Calitri ente ricevente.

Art. 2 Tipologia del rapporto.

Il temporaneo utilizzo presso il Comune di Calitri del dipendente comandato a tempo parziale, è attuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, del C.C.N.L. 22.1.2004; esso, pertanto, non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente utilizzato, col Comune di Morra de Sanctis, ente di appartenenza, né dà luogo all'instaurazione di un rapporto di lavoro, seppur parziale, con il Comune di Calitri. Per tutta la durata del comando parziale, pertanto, il dipendente comandato resta giuridicamente dipendente dell'ente di appartenenza, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con il Comune di Calitri attiene soltanto il suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

Art. 3 Durata.

La presente convenzione decorre dal e cesserà il ... salvo proroga, disposta dagli enti convenzionati. Il Comune di Morra de Sanctis si riserva di richiamare in sede il dipendente, qualora questi ne faccia richiesta, con preavviso non inferiore a 30 giorni o qualora si presentassero esigenze tali da comportare la necessità del rientro anticipatamente. In tal caso non c'è necessità di preavviso. Il rapporto può essere risolto:

- a) per recesso unilaterale del dipendente, quando sussistano comprovate circostanze oggettive, indipendenti dalla sua volontà, che gli impediscano il regolare svolgimento della sua attività lavorativa presso il Comune di Morra de Sanctis;
- b) per recesso unilaterale del Comune di Calitri, qualora emergano gravi irregolarità, riconducibili alla responsabilità esclusiva del dipendente utilizzato;
- c) per motivi di interesse pubblico, tali da giustificare la sospensione o l'annullamento dell'iniziativa che ha determinato il ricorso al temporaneo utilizzo del dipendente comandato. L'assegnazione è a tempo parziale. Il dipendente è perciò tenuto al completamento dell'intero orario settimanale di 36 ore, di cui 18 ore presso il Comune di Morra de Sanctis e le restanti ore presso il Comune di Calitri, con riparto di ore tra i due comuni, nei giorni concordati dai Sindaci dei Comuni medesimi, salve le interruzioni della prestazione lavorativa per ferie, malattia o per permessi retribuiti stabiliti dalla normativa di comparto.

Art.4. Collocazione organica.

In relazione al profilo professionale ed alla posizione di lavoro rivestita presso l'ente di appartenenza ed in relazione al rapporto giuridico che si va ad instaurare tra il Comune di Calitri e il dipendente, quest'ultimo sarà funzionalmente incaricato quale Responsabile del servizio tecnico/Responsabile di posizione organizzativa, categoria giuridica D posizione economica.

Art. 5. Oneri finanziari e modalità di liquidazione.

Il trattamento economico annuo lordo in atto e gli oneri contributivi sullo stesso ricadenti già in godimento, sarà corrisposto per intero dal Comune di Morra de Sanctis ivi compreso il complessivo onere ricadente a carico del Comune di Calitri. Pertanto per il periodo di utilizzo del dipendente, il trattamento economico spettante sarà anticipato dal Comune di Morra de Sanctis e ad esso rimborsato dall'ente utilizzatore bimestralmente entro il 01 del mese successivo alla scadenza del bimestre. Con decreto sindacale del comune di Calitri, si provvederà a quantificare l'integrazione alla retribuzione di posizione in godimento da parte del dipendente interessato.

Art. 6. Gestione del Dipendente.

Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano nella competenza dell'ente di provenienza. Nel periodo di utilizzo, l'ente ricevente consentirà al dipendente utilizzato la fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme contrattuali in misura proporzionale al periodo di utilizzo, ove questi non ne abbia già fruito nel corso dell'anno. A tal fine i competenti uffici degli enti interessati provvederanno all'interscambio dei relativi dati all'inizio ed al termine del periodo di utilizzo. Il dipendente è tenuto al rispetto del codice di comportamento adottato dai Comuni presso cui presta servizio.

Art. 7. Inadempimenti e risoluzione della convenzione.

La presente convenzione potrà essere risolta, con effetti immediati, su semplice comunicazione scritta, da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r o PEC, qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi: quando l'Ente Utilizzatore impieghi il personale assegnato contravvenendo alle disposizioni specifiche contenute nella presente convenzione ovvero non ottemperi ai propri oneri finanziari.

Art.8. Rinvio.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge ed alle norme contrattuali applicabili. Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Morra de Sanctis _____
per il Comune di Calitri _____

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.TO DOTT. MARIANI PIETRO GERARDO



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n.267/00, con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 08 febbraio 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 08 febbraio 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DE VITO NICOLA

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 08/02/2018 AL 23/02/2018
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. MESSO

